



**COMUNE  
DI RIANO**  
Provincia di Roma

Largo Monte Chiara, 1 C.A.P. 00060  
Tel.: +39 069013731 Fax: +39 069031500  
Cod.Fisc.: 02682200585 P.IVA: 01101431003  
www.comune.riano.rm.it

**ORDINANZA N. 33 del 01/06/2020**

**OGGETTO: DIVIETO DI COMPIERE QUALUNQUE AZIONE CHE POSSA  
ARRECAR PERICOLO DI INCENDIO PER IL PERIODO 15 GIUGNO - 30  
SETTEMBRE 2020**

**IL SINDACO**

Visto il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020 – 2022”, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 15 maggio 2020;

Considerato che, in particolare nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna ed all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Dato atto che il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di aree, sia all’interno che all’esterno del centro abitato, con vegetazione arborea ed arbustiva frequentemente in stato di abbandono e incuria da parte di privati, con frequenti depositi di rifiuti di ogni genere;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione incendi, nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

Tenuto conto delle analisi e delle informazioni sull’andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale, sopra riportato, di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi, redatto ai sensi della Legge n. 353/2000, dal quale si evince, tra l’altro, che il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre;

Visto il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002, “*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*”;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353, “*Legge Quadro in materia di incendi boschivi*”;

Visto il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, “*Regolamento di attuazione dell’art. 36 della legge regionale 20 ottobre 2002, n. 39*” articoli 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 (*prevenzione degli incendi*)”;

Tenuto conto, altresì, delle Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2020, prot. n. PRE/0029356;

Vista la Legge regionale n. 2 del 26 febbraio 2014 “*Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia Regionale di protezione civile*”;

Visto il D. lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, “*Codice della Protezione Civile*”, che all’art. 3, comma 1 lett. c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione Civile, all’art. 6, comma 1, ne

definisce le attribuzioni, e all'art. 16, comma 1, individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

Visto il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale";

Visti gli artt. 449, 650, 652 del Codice Penale;

Viste le norme del vigente Codice Civile;

Visto il D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, "Nuovo Codice della Strada";

Atteso che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto lo Statuto comunale;

## ORDINA

Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendio di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità, **15 giugno – 30 settembre 2020**, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti,

1. è tassativamente vietato:

- 1) Accendere fuochi di ogni genere;
- 2) Far brillare mine o usare esplosivi;
- 3) Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- 4) Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le prescrizione di massima e di polizia forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- 5) Aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- 6) Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accesi o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- 7) Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- 8) Fermare o sostare al disopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- 9) Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- 10) Mantenere la vegetazione infestante e rifiuti immediatamente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

2. E' fatto obbligo agli Enti di gestione di infrastrutture e servizi pubblici (RFI, ANAS, Soc. AUTOSTRADE, ACEA, Città Metropolitana di Roma, Università Agraria, etc ) di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori delle strade dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di attività commerciali, artigianali e industriali, insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della Legge n. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc..) di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e i recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile regionale, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono le predette attività, dovranno, inoltre, essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi.
4. E' fatto divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta (lanterne volanti) dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. Potranno essere autorizzate attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura del richiedente interessato, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dalle predette attività pirotecniche ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e la propagazione di incendi. Prima dell'attività pirotecnica, la Polizia Locale verificherà sul posto l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata. Ove tali presidi siano insufficienti o inadeguati, ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.
5. E' fatto obbligo ai proprietari, agli affittuari e ai legittimi possessori e/o conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all'interno della superficie coltivata, una pre-cesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 (dieci) metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro e non oltre il termine di pubblicazione della presente ordinanza. E' fatto divieto ai predetti soggetti, di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine delle colture, dei residui vegetali agricoli e forestali.
6. E' fatto obbligo ai proprietari, agli affittuari e ai legittimi possessori e/o conduttori a qualsiasi titolo di terreni siti nelle aree urbane periferiche di realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi una larghezza continua e costante di non meno di 5 (cinque) metri.
7. **E' fatto divieto assoluto ai proprietari, agli affittuari e ai legittimi possessori e/o conduttori a qualsiasi titolo di terreni incolti, in stato di abbandono e a riposo, insistenti sul territorio comunale, di bruciare la vegetazione spontanea. Essi hanno, inoltre, l'obbligo, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, di:**
  - a) realizzare precese o fasce protettive di larghezza continua e costante non inferiore a 10 (dieci) metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione
  - b) di ripulire le aree da ogni genere di rifiuto (veicoli fuori uso, elettrodomestici e attrezzature fuori uso, altro materiale ingombrante vario) provvedendo allo smaltimento come prescritto dalla vigente normativa ambientale, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

8. E' fatto obbligo ai proprietari, agli affittuari e ai legittimi possessori e/o conduttori a qualsiasi titolo, pubblici e privati, titolari della gestione, della manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
9. E' fatto obbligo ai proprietari, agli affittuari e i legittimi possessori e/o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, di provvedere, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, avente una larghezza continua e costante di almeno 10 (dieci) metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio vanno effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le predette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.
10. E' fatto obbligo ai proprietari, ai gestori e ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Le predette strutture dovranno essere dotate di piani di evacuazione, con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere costantemente mantenuti liberi ed accessibili, e che prevedano idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Dovranno, altresì, aver cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.
11. E' fatto obbligo ai gestori di aziende di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, pubbliche o private, di attenersi scrupolosamente ai contenuti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e ai programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.
12. Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

Gli Organi di Polizia, sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, e di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia, perseguendo i trasgressori a termini di legge.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti prescritti con la presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 così come previsto nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 19 febbraio 2010, fatte salve, ed impregiudicate, le ulteriori sanzioni di carattere penale o previste dalle normative statali e regionali sulle materie disciplinate da questa ordinanza. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, afferenti la pubblica e privata incolumità, il Comune potrà sostituirsi ai trasgressori nel compimento delle operazioni e dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza, con spese a carico degli stessi e degli obbligati solidali.

## **DISPONE**

Per quanto non disposto con la presente ordinanza si rinvia a tutte le normative vigenti statale e regionali per il periodo di massima pericolosità per il rischio di incendi boschivi.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale, e viene trasmessa: per quanto di competenza a:

- Comando Polizia Locale,
- Giunta Comunale;
- Servizi dell'Ente;
- Associazioni di volontariato di protezione civile ed A.I.B. attive sul territorio comunale;
- Comando Stazione Carabinieri di Riano;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Monterotondo;
- Direzione Compartimentale A.N.A.S.;
- Città Metropolitana di Roma;
- Direzione Territoriale R.F.I.;
- Università Agraria di Riano;
- ACEA ATO 2 SPA;
- ENEL Distribuzione;
- Operatori di telefonia mobile presenti sul territorio;

per conoscenza a:

- U.T.G. – Prefettura di Roma;
- Comando Provinciale dei VV.F, di Roma;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Comando Regione Carabinieri Forestali.

#### **AVVERTE**

Per il conseguimento degli obiettivi si ricorda che:

- Ogni cittadino ha l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane o periferiche, sotto la supervisione degli Organi preposti;
- Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ai seguenti recapiti telefoni:

<b>1) Numero Unico di Emergenza</b>	<b>112</b>
<b>2) Sala Operativa Protezione Civile Regionale</b>	<b>803 555</b>
<b>3) Polizia Locale di Riano</b>	<b>06 903 1229</b>

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 (sessanta) giorni, o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

**f.to Il Sindaco ERMELINDO VETRANI**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

---

**N. 446 del registro delle  
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal **01/06/2020** fino al **16/06/2020**.

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
f.to **ZINNA DOMENICO**  
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Data **01/06/2020**